



SERGIO SCIBETTA
CECILIA SCIBETTA
LIVIO PERRI
GIANLUCA MARTA
GULIANA BATTISTI
FERDINANDO DE FLORA
LISSETTE BARBA
LUCA MORRONI
STEFANIA MACI
BARBARA GIORGI
FRANCESCA GRECO
CLAUDIA MANDOLESI
CRISTIANA LUPO

News per i clienti dello Studio

N. 23

10 maggio 2022

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Il regime premiale applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2021

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con il provv. 27.4.2022 n. 143350, l'Agenzia delle Entrate ha definito **le condizioni per l'accesso ai benefici del regime premiale ai fini ISA** confermando il **meccanismo basato non solo sul risultato di affidabilità relativo al 2021**, ma anche sulla media del risultato di tale anno e quello dell'anno precedente. Risultano confermati anche **i punteggi che danno accesso ai benefici, come di seguito riepilogati**: i) esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti IVA, IRPEF/IRES e IRAP ed **esonero dall'apposizione del visto di conformità** o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi del credito IVA, con punteggio di 8 per il 2021, oppure di 8,5 come media semplice tra i punteggi del 2020 e del 2021; ii) esclusione della disciplina delle **società non operative ed esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo** per il periodo d'imposta 2021, a condizione che **il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato**, con punteggio di **9 tanto per il 2021 quanto come media semplice tra 2020 e 2021**; iii) esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, **con punteggio di 8,5 per il 2021, oppure 9 come media semplice tra 2020 e 2021**; iv) anticipazione di un anno dei termini di accertamento **per il periodo d'imposta 2021 con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, con punteggio di 8.**



Premessa

Con il provv. 27.4.2022 n. 143350, l'**Agenzia delle Entrate ha definito le condizioni per l'accesso ai benefici del regime premiale ai fini ISA**, confermando il meccanismo basato non solo sul risultato di affidabilità relativo al 2021, ma anche **sulla media del risultato di tale anno e quello dell'anno precedente**.

Osserva

Risultano confermati anche i **punteggi che danno accesso ai benefici**.

Esonero dal visto di conformità

Se il risultato di affidabilità risulta pari almeno a 8 per il periodo d'imposta 2021, oppure almeno a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021, è possibile fruire dei seguenti **benefici del regime premiale**:

- **esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000,00 euro annui relativi all'IVA**, maturati nell'annualità 2022, a 20.000,00 euro annui relativi alle imposte dirette maturati nel periodo 2021, a 20.000,00 euro annui relativi all'IRAP maturati nel periodo 2021;
- **esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale**, maturato nei primi tre trimestri del 2023, per crediti di importo non superiore a 50.000,00 euro annui;
- **esonero dal visto di conformità**, ovvero dalla prestazione della garanzia, **sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l'anno d'imposta 2022**, per crediti d'importo non superiore a 50.000,00 euro annui;
- **esonero dal visto di conformità**, ovvero dalla prestazione della garanzia, **sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno d'imposta 2023**, per crediti di importo non superiore a 50.000,00 euro annui.

Esonero dalla disciplina delle società di comodo e dall'accertamento sintetico

In presenza di un **risultato di affidabilità pari almeno a 9**, tanto per il solo 2021, quanto come media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021, **sono riconosciuti i seguenti benefici**:

- **esclusione dalla disciplina delle società non operative e delle società in perdita sistematica**;
- **esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo per il periodo 2021**, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Accertamenti basati su presunzioni semplici

Ove il **risultato di affidabilità sia pari almeno a 8,5 per il 2021**, oppure a 9 come media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021, il contribuente **può beneficiare dell'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici**.

Anticipazione dei termini di accertamento

L'**anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento** con riferimento al reddito d'impresa e di lavoro autonomo per il periodo 2021 **è riconosciuta ai contribuenti con un risultato di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2021**.

Ambito soggettivo

Il regime premiale è applicabile se per l'attività esercitata in misura prevalente **è previsto uno specifico ISA e se lo stesso è applicato dal contribuente**. Conseguentemente, ne risultano **esclusi i contribuenti che**, per la presenza di una causa di esclusione, **nel periodo d'imposta interessato**:

- **non presentano il modello ISA;**
- oppure **presentano il modello solo per fini statistici o ai fini dell'acquisizione dei dati necessari all'elaborazione futura degli ISA** (circ. Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. 17, § 4, 16.6.2020 n. 16, § 8.1, 4.6.2021 n. 6, § 1.1).

Svolgimento di attività d'impresa e di lavoro autonomo

Se **sono conseguiti sia redditi d'impresa sia redditi di lavoro autonomo**, l'**accesso al regime premiale è possibile se**:

- ✓ **il contribuente applica**, per entrambe le categorie reddituali, **i relativi ISA**, ove previsti;
- ✓ **il punteggio di ogni ISA**, anche sulla base di più periodi d'imposta, **è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti